



## **Titolo**

Processo sportivo in genere – prova – testimonianza - strumento eccezionale

## **Descrizione**

Il procedimento sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione. Il che, del resto, si evince dall'espressione "necessità di provvedere", cui fa riferimento l'art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasma. (Corte federale d'appello, SS.UU., n. 64/2021-2022) (Corte federale d'appello, Sez. I, n. 76/2021-2022). In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l'audizione rimane, comunque, eccezione - e del criterio di informalità cui esso è improntato (Corte federale d'appello, sez. I, n. 1/CFA/2022-2023). (Corte federale d'appello, Sez. IV, n. 34/CFA/2023-2024).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 43/CFA/2023-2024/F

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Saltelli

## **Riferimenti normativi**

art. art. 60 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0043 CFA del 09 ottobre 2023 (Montescaglioso Calcio/CR Basilicata)**